



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 180**

**OGGETTO:** Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. - Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016 - Seconda Classe di azioni - Progetti di Sviluppo Locale. Comune di RONCEGNO TERME - "Lavori di completamento, recupero e riqualificazione energetica dell'edificio in p.ed. 1953 C.C. Roncegno, in loc. Trenca adibito a colonia estiva". Concessione finanziamento.

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di **novembre** alle ore **11:30**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

**EMANA**

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

OGGETTO: Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. – Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016 – Seconda Classe di azioni – Progetti di Sviluppo Locale. Comune di RONCEGNO TERME – *“Lavori di completamento, recupero e riqualificazione energetica dell'edificio in p.ed. 1953 C.C. Roncegno, in loc. Trenca adibito a colonia estiva”*. Concessione finanziamento.

## IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che:

Ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 9 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm.ii., è istituito un *fondo presso le comunità* - di seguito definito FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - *alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali* per la promozione dello sviluppo locale attraverso due Classi di azioni congiunte, Adeguamento della qualità/quantità dei servizi e Progetti di Sviluppo Locale.

Con delibera della Giunta provinciale n. 1234 del 22/07/2016 *“Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii - Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo”* sono stati approvati i criteri e le modalità gestionali del Fondo Strategico Territoriale stabilendo che lo stesso fosse suddiviso in due Classi di azioni : la 1<sup>a</sup> Classe, disciplinata dal p.to 2a dell'Allegato 1, promuove con risorse conferite dai Comuni opere per *“Adeguamento della qualità/quantità dei servizi”* mentre la 2<sup>a</sup> Classe, disciplinata dal p.to 2b dell'Allegato 1, promuove con risorse attribuite dal bilancio provinciale opere per *“Progetti di sviluppo locale”*.

Con delibera di Giunta provinciale n. 2310 del 16/12/2016 *“Modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 di data 22 luglio 2016: proroga termine approvazione schemi accordo di programma e definitiva concessione delle risorse assegnate”* sono state definitivamente concesse le risorse stabilite nella precedente deliberazione, che per la Comunità Valsugana e Tesino erano fissate in Euro 3.478.371,55.-.

Con Delibera del Consiglio di Comunità n. 21 del 27 luglio 2017 e Decreto del Presidente di Comunità n. 4 del 27 ottobre 2017 avente ad oggetto *“Fondo Strategico territoriale di cui all'art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii.. Seconda Classe di Azioni -Progetti di Sviluppo locale. Accordo di programma ex art. 65 D.P. Reg. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.ii.”* è stato approvato l'Accordo di programma contenente le opere oggetto del Fondo Strategico Territoriale 2<sup>a</sup> Classe di azioni, gli importi previsti e gli adempimenti delle amministrazioni coinvolte.

In sede di riparto definitivo, con delibera di Giunta provinciale n. 763 del 09/05/2018, le risorse destinate alla Comunità Valsugana e Tesino sono state integrate con Euro 1.000.000,00 -, da *“utilizzare per il finanziamento degli interventi già condivisi nell'ambito degli AdP anche eventualmente compresi nelle relative aree di inseribilità, laddove previste”*, per un importo complessivo di Euro 4.478.371,55.-

Con delibera n. 196 del 21 dicembre 2017 e successiva delibera di aggiornamento n. 264 dd. 30/12/2019 il Comitato Esecutivo della Comunità ha approvato le *“Modalità di attuazione dell'accordo di Programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale”* fissando le procedure amministrative relative alle fasi di ammissione, concessione e rendicontazione delle opere nonché i termini vincolanti di natura finanziaria per accedere al fondo.

Con delibera del Comitato Esecutivo di Comunità n. 12 del 26/07/2018 sono stati definiti il riparto della quota integrativa e l'elenco delle opere individuate dall'Accordo di programma.

Con delibera di Comitato Esecutivo n. 81 del 21/05/2020, abrogativa dei Criteri attuativi previgenti, è stato disposto l'“aggiornamento dei criteri attuativi del Fondo Strategico 2a classe di azioni e dei termini di rendicontazione”, fissando le procedure amministrative relative alle fasi di ammissione, concessione e rendicontazione delle opere nonché i termini vincolanti di natura finanziaria per accedere al fondo.

Con l'art. 2 della L.P. 6 luglio 2022, n. 7 è stato abrogato il comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.P. 3/2006 prevedendo transitoriamente, all'art. 13, che: “Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti con deliberazione del Consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.”

Con delibera della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023 sono stati approvati criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma in materia di Fondo strategico territoriale.

Con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 178 dd. 16.11.2023 avente ad oggetto “Fondo strategico territoriale: atto di indirizzo finalizzato all'aggiornamento del nuovo atto di programmazione, in attuazione dell'art. 13 della Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023, in sostituzione dell'Accordo di Programma” è stata data disposizione alle responsabili del Settore ambiente ed edilizia abitativa e del Settore finanziario di elaborare una nuova proposta di Atto di programmazione, in sostituzione dell'Accordo di programma approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 21 del 27 luglio 2017 e ss.mm..

Con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino n. 32 dd. 23.11.2023 è stata approvata la modifica dell'atto di programmazione in attuazione dell'art. 13 della Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023, in sostituzione dell'Accordo di programma, inserendo per il Comune di Roncegno Terme, l'opera “Opere di completamento Malga Trenca”, per i seguenti importi:

Importo complessivo opera	Fondo (76,25%)	A carico comune/i (23,75%)
€ 150.000,00-	€ 114.375,00-	€ 35.625,00-

Con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 153 dd. 10.12.2024 avente ad oggetto “ Fondo Strategico territoriale di cui all'art.9 comma 2 quinquies della L.p. n. 3/2006 e ss.mm.ii. - Aggiornamento delle modalità di attuazione del Fondo”, sono stati aggiornati i criteri attuativi del fondo relativamente ai termini di rendicontazione.

Con nota di data 26/11/2025, prot.n. 16153, il Comune di Roncegno Terme ha richiesto la concessione del precitato progetto, rinominato “Lavori di completamento recupero e riqualificazione energetica dell'edificio in p.ed. 1953 C.C. Roncegno, in loc. Trenca adibito a colonia estiva” allegando la documentazione richiesta dal decreto del Presidente della Comunità n. 153 dd. 10/12/2024.

Il quadro economico inviato espone le seguenti componenti di costo:

importo lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza)	€ 118.941,14 -
<u>importo somme a disposizione dell'amministrazione</u>	<u>€ 55.962,53 -</u>
spesa complessiva	€ 174.903,67 -

Accertata la completezza della documentazione necessaria ai fini della concessione del finanziamento, così come previsto dal decreto del Presidente n. 153 dd. 10/12/2024, rilevando contestualmente la coerenza

degli importi previsti dall'atto di programmazione per l'opera in oggetto con quelli previsti dall'intervento approvato.

In base all'Atto di programmazione ed alla documentazione presentata, è possibile concedere al Comune di Roncegno Terme un importo di contributo massimo di Euro 114.375,00, pari al 76,25% della somma ammissibile di Euro 150.000,00 per gli interventi dell'opera in oggetto.

Secondo le indicazioni operative del fondo, il termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori viene fissato in 1 (un) anno dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento, prorogabile per motivate esigenze. La verifica del termine avviene mediante comunicazione alla Comunità tramite dichiarazione del RUP attestante la data di spedizione delle lettere di invito alle imprese o di trasmissione della documentazione di gara all' A.P.A.C.

In base al crono-programma presentato dal Comune di Roncegno Terme, il termine per la fine lavori è fissato per il 09/02/2026.

Entro 6 mesi - prorogabili - dall'ultimazione delle opere il Comune dovrà presentare alla Comunità la documentazione prevista dalla delibera del Comitato Esecutivo della Comunità per la rendicontazione della spesa sostenuta comprensiva, ed in particolare:

- atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute;
- copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, verrà allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori.

Il Comune potrà richiedere una proroga del termine in parola per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un periodo discrezionale consono alle proprie esigenze. Dopo la prima proroga sono concedibili ulteriori proroghe, per un periodo complessivo massimo di 1 (un) anno. Per i beneficiari che non si sono avvalsi delle eventuali ulteriori proroghe per un periodo complessivo massimo di un anno rispetto al termine di avvio delle procedure di affidamento, è possibile richiedere una proroga aggiuntiva relativamente al termine di rendicontazione della durata massima di un anno; le richieste vanno inoltrate entro la scadenza originariamente fissata ed eventualmente già prorogata.

Il termine in parola può essere altresì sospeso a causa di liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario e la Provincia o terzi e relative all'opera ammessa a finanziamento. La scadenza può essere sospesa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali ricorsi.

Come stabilito dal succitato D.P.C. n. 153/2024, l'erogazione del finanziamento potrà avvenire per acconti corrispondenti alla eventuale anticipazione di cui all'art. 46bis L.P. n. 26/1993 ed agli stati di avanzamento degli interventi, nel rispetto del crono-programma salvo variazioni, fino ad un massimo del 90%. La richiesta di erogazione dovrà essere corredata del relativo Certificato di pagamento emesso dal RUP e dal modello di richiesta acconto come da Allegato B alla delibera del C.E. n. 81/2020, attestante le spese sostenute e/o da sostenere con indicazione di SAL, fatture e mandati di pagamento eventualmente emessi.

In merito al crono-programma si ricorda che le variazioni allo stesso devono avvenire secondo la tempistica stabilita dal D.P.C. n. 153/2024, ovvero entro il 15 ottobre per le variazioni di esigibilità intervenute nel corso dell'anno in corso ed entro il 20 febbraio per le variazioni derivanti da operazioni di riaccertamento ordinario dei residui. In ogni caso ciascun Comune si assume le conseguenze contabili che dovessero derivare dal mancato rispetto delle regole sopra esposte.

Infine, ai sensi del decreto del Presidente della Comunità n. 153/2024 si da atto che:

- l'importo del contributo sarà rideterminato in sede di liquidazione qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore al contributo concesso;

- saranno ritenute ammissibili solo le modifiche contrattuali strettamente attinenti all'opera indicata nell'Accordo di programma e le varianti al progetto presentato soggette ai limiti previsti dall'art. 27 della L.P. n. 2 del 09/03/2016.

In caso di revoca per mancato rispetto dei termini o di rideterminazione del contributo in fase di rendicontazione finale, fatte salve le possibilità di proroga stabilite dal D.P.C. n. 153/2024, i relativi importi confluiranno nel budget in disponibilità della Comunità che ne ridefinirà l'utilizzo nell'ambito delle indicazioni programmatiche del comma 2 quinquies dell'articolo 9 della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative.

Tutto ciò premesso e considerato,  
Udito il Relatore;

Richiamati gli atti in premessa citati;

Visti:

- la Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2022 "Fondo strategico territoriale: criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma".
- la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42) e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 di data 28.12.2017;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, che ha approvato il D.U.P. 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con relativi allegati;
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria".
- Richiamato il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino".

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di procedere celermente all'adozione degli ulteriori provvedimenti finalizzati a dare attuazione allo stesso.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

## DECRETA

1. Di dare atto che il Comune di Roncegno Terme ha presentato la documentazione necessaria per la concessione del finanziamento a valere sul *p.to 2b) dell'allegato 1) della delibera Giunta provinciale n. 1234/2016 – Fondo Strategico territoriale* (2^ Classe di azioni) e ss.mm.ii. per l'intervento rinominato *"Lavori di completamento, recupero e riqualificazione energetica dell'edificio in p.ed. 1953 C.C. Roncegno, in loc. Trenca adibito a colonia estiva"*, che comporta una spesa complessiva di Euro 174.903,67, di cui Euro 118.941,14 per lavori ed Euro 55.962,53 per somme a disposizione dell'amministrazione;
2. Di dare atto che l'importo ammissibile a finanziamento, previsto dall'accordo di programma, viene determinato in Euro 150.000,00;
3. Di disporre, per quanto esposto in premessa, la concessione del finanziamento al Comune di RONCEGNO TERME, assegnando il contributo di Euro 114.375,00, pari al 76,25% della spesa ritenuta ammissibile di Euro 150.000,00;
4. Di demandare a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Ambiente ed Edilizia Abitativa l'impegno dell'importo del contributo per l'intervento pari ad Euro 114.375,00;
5. Di dare atto che il termine per l'avvio delle procedure di appalto viene fissato in 1 (un) anno dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento, prorogabile per motivate esigenze. La verifica del termine avviene mediante comunicazione alla Comunità tramite dichiarazione del RUP attestante la data di spedizione delle lettere di invito alle imprese o di trasmissione della documentazione di gara all'A.P.A.C.;
6. Di fissare, nel rispetto del crono-programma tecnico e finanziario presentato dal Comune di Roncegno Terme, il termine per la fine lavori al 09/02/2026;
7. Di dare atto che entro 6 mesi - prorogabili - dall'ultimazione delle opere il Comune dovrà presentare alla Comunità la documentazione prevista dal decreto del Presidente della Comunità n. 153/2024 per la rendicontazione della spesa sostenuta, di seguito evidenziata:
  - atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute;
  - copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
  - per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, verrà allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori;

8. Di dare atto che il mancato rispetto dei termini fissati, salvo proroghe motivate sulla base di quanto stabilito dal D.P.C. n. 153/2024, comporterà la revoca del contributo;
9. Di dare atto che, ad avvenuta verifica della documentazione di rendicontazione o di richiesta liquidazione acconto, si provvederà alla quantificazione finale del contributo spettante sulla base della spesa effettivamente sostenuta, provvedendo eventualmente alla rideterminazione dello stesso, e che saranno ritenute ammissibili solo le modifiche contrattuali strettamente attinenti all'opera indicata nell'Accordo di programma e/o le varianti al progetto presentato soggette ai limiti previsti dall'art. 27 della L.p. n. 2 del 09/03/2016;
10. Di stabilire che, in caso di revoca per mancato rispetto dei termini o di rideterminazione del contributo in fase di rendicontazione finale, i relativi importi confluiranno nel budget in disponibilità della Comunità che ne ridefinirà l'utilizzo nell'ambito delle indicazioni programmatiche del comma 2 quinquies dell'articolo 9 della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative;
11. Di dare atto che ogni altro aspetto non dettagliato dal presente provvedimento è disciplinato dal D.P.C. n. 153/2024 e dalle disposizioni attuative provinciali succitate;
12. Di dichiarare, il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*